



## COMUNICATO STAMPA n. 16/26

Lussemburgo, 12 febbraio 2026

Conclusioni dell'avvocata generale nella causa C-829/24 | Commissione / Ungheria (Protezione dall'ingerenza politica straniera)

### **L'avvocata generale Kokott: adottando la legge sulla protezione della sovranità nazionale, l'Ungheria ha violato il diritto dell'Unione**

Nel dicembre 2023 l'Ungheria ha adottato la legge n. LXXXVIII sulla protezione della sovranità nazionale. Tale legge istituisce un Ufficio per la protezione della sovranità, un organismo indipendente incaricato di individuare le organizzazioni o le persone le cui attività svolte nell'interesse di altri Stati e di attori stranieri, in particolare con l'ausilio di un sostegno straniero, possono influenzare i processi democratici e la volontà degli elettori e, di conseguenza, pregiudicare o mettere in pericolo la sovranità dell'Ungheria. L'Ufficio dispone di un ampio potere discrezionale e di poteri investigativi senza alcun controllo giurisdizionale. Può richiedere qualsiasi informazione, compresi dati personali, e trasmetterli alle autorità nazionali competenti ad adottare altre misure. È autorizzato a pubblicare i risultati delle sue indagini e relazioni annuali.

Sostenendo che l'Ungheria era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di svariate disposizioni di diritto primario e secondario che disciplinano le libertà fondamentali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta") e del regolamento generale sulla protezione dei dati (in prosieguo: il "RGPD")<sup>1</sup>, la Commissione europea ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione non contesta la legittimità, alla luce del diritto dell'Unione, di requisiti volti a impedire, individuare, rendere trasparente, vietare o sanzionare penalmente il finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici ungheresi o di loro candidati alle elezioni. Gli Stati membri sono, in linea di principio, liberi di tutelare le loro elezioni e la volontà degli elettori da interferenze straniere inappropriate.

L'Ungheria contesta le affermazioni della Commissione e invoca la sua competenza esclusiva, a titolo della sua sovranità, della sua identità e della sua sicurezza nazionali<sup>2</sup>, ad emanare e attuare tale normativa. Detto Stato nega altresì la competenza dell'Unione in materia, nonché l'impatto di tale normativa sull'attuazione e sul rispetto del diritto dell'Unione.

L'avvocata generale Juliane Kokott propone alla Corte di dichiarare che l'Ungheria, adottando la legge sulla protezione della sovranità nazionale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione sotto diversi aspetti.

Ritiene che le disposizioni della legge e le misure che possono essere adottate sul loro fondamento possano incidere sull'applicazione del diritto dell'Unione. Inoltre, i poteri di indagine dell'Ufficio sono giuridicamente vincolanti e tali da incidere su attività economiche transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione delle libertà fondamentali. Le eccezioni di incompetenza invocate dall'Ungheria, sulla base tanto della sovranità quanto della mancanza di impatto sul diritto dell'Unione, devono pertanto essere respinte.

I requisiti imposti ai prestatori di servizi stranieri, vale a dire i poteri di indagine e di divulgazione dell'Ufficio, unitamente agli obblighi di cooperazione corrispondenti, sono indirettamente discriminatori. **Va riconosciuta la legittimità di misure volte a prevenire, in particolare, le attività di rappresentanza di interessi e quelle volte a influenzare i dibattiti e i processi democratici interni nell'interesse di altri Stati e di attori stranieri, nonché la manipolazione delle informazioni e la disinformazione provenienti da tali Stati o attori. I poteri conferiti all'Ufficio non sono, in parte, tuttavia proporzionati all'obiettivo legittimo di tutelare i dibattiti e i processi democratici interni. Di conseguenza,**

## **L'Ungheria ha violato svariate libertà fondamentali, quali precisate dalla direttiva servizi<sup>3</sup>.**

Assoggettando i prestatori di servizi della società dell'informazione a requisiti più rigorosi di quelli previsti nel loro Stato membro senza informarne preventivamente tale Stato membro, l'Ungheria ha altresì violato il principio della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione<sup>4</sup>. Analogamente, le restrizioni alle attività svolte con l'ausilio di sostegni provenienti dall'estero violano la libera circolazione dei capitali<sup>5</sup>.

La minaccia di un'indagine e della divulgazione dei suoi risultati in relazioni accusatorie o stigmatizzanti, nonché il rischio dell'esercizio di un'azione penale, hanno un effetto dissuasivo e possono portare all'autocensura da parte di giornalisti e/o editori e di organi di stampa. Anche il dovere di cooperazione nell'identificazione delle fonti anonime ha un effetto inibitore. Di conseguenza, le disposizioni della legge costituiscono un'ingerenza nella libertà di espressione e di informazione garantita dalla Carta<sup>6</sup>. Le stesse misure rendono più difficili le attività, il finanziamento e la realizzazione degli obiettivi delle organizzazioni e associazioni, il che costituisce un'ingerenza nella libertà di associazione<sup>7</sup>. Tenuto conto del carattere non amministrativo delle procedure di indagine dell'Ufficio, non è evidente che quest'ultimo sia effettivamente vincolato dal segreto professionale tra l'avvocato e il suo cliente. Occorre pertanto constatare una violazione di tale obbligo<sup>8</sup>.

La legge autorizza l'Ufficio a trattare i dati personali, senza tuttavia prevedere limitazioni sufficientemente chiare e precise, proporzionate agli obiettivi di interesse generale perseguiti. Pertanto, l'avvocata generale Kokott ritiene che la legge contestata non rispetti né le disposizioni del RGPD<sup>9</sup> né i diritti fondamentali garantiti dalla Carta<sup>10</sup>.

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» 📡 (+32) 2 2964106



Restate in contatto!

<sup>1</sup> Articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articolo 3 della [direttiva 2000/31/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), articoli 14, 16 e 19 della [direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, articoli 7, 8, 11, 12, 47 e 48 della Carta, nonché articoli 5, 6, 9 e 10 del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

<sup>2</sup> Articolo 4, paragrafo 2, del TFUE.

<sup>3</sup> In particolare, articolo 16 (libera prestazione di servizi), articolo 19 (libertà di ricevere servizi) e articolo 14 (libertà di stabilimento) della direttiva 2006/123/CE.

<sup>4</sup> Articolo 3 della direttiva 2000/31.

<sup>5</sup> Articolo 63 del TFUE.

<sup>6</sup> Articolo 11, paragrafo 1, della Carta.

<sup>7</sup> Articolo 12, paragrafo 1, della Carta.

<sup>8</sup> Articolo 7, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta.

<sup>9</sup> Articolo 5, paragrafo 1 (principi applicabili al trattamento di dati personali), articolo 6, paragrafo 1, lettera e) (trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento), articolo 6, paragrafi 2 e 3 (basi giuridiche per il trattamento), articolo 9, paragrafo 2, lettera g) (trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante) e articolo 10 (trattamento relativo alle condanne penali e ai reati) del RGPD.

<sup>10</sup> Articoli 7 e 8 della Carta.